



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27-04-2016 (punto N 29)

Delibera N 372 del 27-04-2016

Proponente

MARCO REMASCHI
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Publicita'/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile Paolo BANTI

Estensore Vito MAZZARONE

Oggetto

L.R. 3/94 e L.R. 10/2016. APPROVAZIONE DEL PIANO DI CONTROLLO SULLA SPECIE CINGHIALE IN REGIONE TOSCANA AI SENSI DELL'ART. 37 L.R. 3/94 E DELL'ART. 5 DELLA L.R. 10/2016

Presenti

ENRICO ROSSI	VITTORIO BUGLI	VINCENZO CECCARELLI
STEFANO CIUOFFO	FEDERICA FRATONI	CRISTINA GRIECO
MARCO REMASCHI	STEFANIA SACCARDI	MONICA BARNI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
1	Si	Cartaceo+Digitale	Piano di controllo

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 37 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) che disciplina il controllo della fauna selvatica;

Visto l'articolo 5 della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10 (Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994), che prevede la possibilità per la Regione di approvare, previo parere dell'ISPRA, piani di controllo ai sensi dell'articolo 37 di validità non superiore a tre anni;

Visto il Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF) 2012 - 2015 approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 3 del 24 gennaio 2012 che ha definito gli obiettivi generali e le strategie di intervento per la gestione del territorio agricolo-forestale destinato alla protezione della fauna e alla caccia programmata nonché i criteri generali di sostenibilità nelle aree vocate alla presenza degli ungulati, i criteri e le modalità per il monitoraggio della fauna, per la prevenzione e per il risarcimento danni in favore degli imprenditori agricoli per i danni arrecati dalla fauna selvatica alla produzioni agricole e alle opere approntate sui fondi;

Visto l'articolo 7 bis della citata legge che stabilisce che i piani faunistici venatori della province restano validi fino all'approvazione del piano faunistico venatorio regionale per le parti non in contrasto con la normativa regionale in materia di attività venatoria;

Ricordato che ai sensi del comma 3 del citato articolo 37 i piani di abbattimento sono attuati dalla Regione sotto il coordinamento della polizia provinciale;

Visto l'articolo 1, comma 6 della l.r. 22/2015 che prevede che la polizia provinciale esercita le attività ad essa attribuite dalla legislazione vigente anche nell'ambito delle funzioni trasferite alla Regione a seguito del riordino delle competenze provinciali, in particolare secondo quanto previsto dalla convenzione di cui all'articolo 7, comma 6 della stessa legge;

Viste le Delibere di Giunta nn. 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204 e 205 recanti tutte la data del 16 marzo 2016 con le quali si è provveduto ad approvare gli schemi di convenzione tra la Regione, le Province toscane e la Città Metropolitana di Firenze finalizzate allo svolgimento dei compiti di polizia provinciale nell'ambito delle materie oggetto di riordino ed in particolare alla attuazione degli interventi di cui al sopra richiamato art. 37 della l.r. 3/94 ed al coordinamento della vigilanza volontaria da impegnarsi su tali operazioni;

Rilevato che negli schemi di convenzione, approvati con le predette deliberazioni, all'art. 2 comma 1 lett. c) rubricato “Attività di vigilanza incentivate”, è previsto che le Province e la Città Metropolitana di Firenze assicurino tramite la polizia provinciale il “coordinamento dei piani di abbattimento ai sensi dell'articolo 37 della l.r. 3/1994;”

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 310 dell'11 aprile 2016 (Procedura per l'attuazione dei piani di Controllo della Fauna Selvatica ai sensi dell'art. 37 L.R. 3/1994);

Rilevata la necessità di dare applicazione agli interventi di controllo sulla specie cinghiale, nei casi e modi previsti al citato art. 37 della l.r. 3/1994 e al citato art. 5 della l.r. 10/2016, allo scopo di risolvere i problemi di conflitto causati dalla specie nel territorio regionale, in special modo nei confronti dell'agricoltura, dell'ambiente e delle attività umane;

Visto la proposta di piano di controllo della specie cinghiale in Toscana per il periodo 2016-2018 contenente i metodi ecologici, le condizioni preliminari, le aree di intervento diretto, le modalità e i tempi del prelievo, per l'attuazione degli interventi di controllo sulla specie, redatto ai sensi dell'art. 5 della l.r. 10/2016, inviato ad ISPRA con nota del 18 febbraio 2016 con nota di cui prot. 47870 e integrato con nota di cui prot. 51424 del 22 febbraio, ai fini di ottenere il parere;

Visto il parere dell'ISPRA sulla suddetta proposta contenuto nella nota di cui prot. 19994/T-A23-T-A29B del 29 marzo 2016, favorevole alle azioni e procedure proposte, con l'unica eccezione di alcune prescrizioni relative agli interventi attuabili con la tecnica della braccata;

Visto il Piano di controllo delle popolazioni di cinghiale in Regione Toscana 2016-2018 di cui all'allegato 1, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono riportate in sintesi le modalità per l'attuazione degli interventi di controllo nel quale sono state recepite le indicazioni dell'ISPRA per gli interventi in braccata;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

- di approvare il Piano di controllo delle popolazioni di cinghiale in Regione Toscana di cui all'allegato 1, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007 .

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente responsabile
PAOLO BANTI

Il Direttore
ROBERTO SCALACCI